



Comune di Susa
Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"I.U.C."

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 03.04.2014)

PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n.147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone:

- **IMU** : imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

Disciplina generale (Imposta Unica Comunale)	"IUC"
- SEZIONE 1 Regolamento componente (Imposta Municipale Propria)	"IMU"
- SEZIONE 2 Regolamento componente (Tributo sui servizi indivisibili)	"TASI"
- SEZIONE 3 Regolamento componente (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	"TARI"

Disciplina generale IUC
(Imposta Unica comunale)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO

ART. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

ART. 1

(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Susa, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

(PRESUPPOSTO)

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART.3

(COMPONENTI DEL TRIBUTO)

1. Il tributo si articola in due componenti:
la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
la componente servizi, articolata a sua volta:
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 1

Disciplina dell'IMU

(Imposta Municipale Propria)

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 – UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONI

ART. 5 – IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

ART. 7 – AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

ART. 8 – RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE
STORICO

ART. 9 – VERSAMENTI

ART. 10 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 11 – ACCERTAMENTO

ART. 12 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 13 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
(OGGETTO)

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall' articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m. e i.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
(PRESUPPOSTO IMPOSITIVO)

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

1. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART.3
(SOGETTI PASSIVI)

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;

- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 4

(UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONI)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile come stabilito al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m. e i...

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m. e i..

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Sono assimilati ad abitazione principale le porzioni di unità immobiliari unite di fatto a formare un'unica unità abitativa: le suddette caratteristiche devono risultare dall'esame delle planimetrie catastali e/ o anche dalle note presenti sul DOCFA.

6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

8. Sono assimilate ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU.

ART. 5

(IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Susa è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Susa risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di

proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario, dallo stesso Ente non commerciale utilizzatore.

3. In estensione all'art. 9 comma 8 del D. Lgs. n. 23/2011, sono esenti, per la quota riservata al Comune, gli immobili posseduti da altri Comuni, siti sul territorio del Comune di Susa, destinati ai compiti istituzionali.

ART. 6

(DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il valore delle aree può essere proposto con propria deliberazione alla Giunta comunale dall'Ufficio Tecnico del Comune.

3. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

4. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono equiparate a terreni agricoli.

ART. 7

(AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI)

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativi edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 8

(RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO)

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D. L. n. 201/2011 le caratteristiche di fatiscenza o inagibilità di un immobile sono considerate non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 31, lett. a) e b) della Legge 5.08.1978, n. 457, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile.

3. Le caratteristiche descritte al comma 2 sono altresì estendibili agli immobili per i quali è stato rilasciato un provvedimento edilizio, esclusi quelli descritti all'art. 31, lett. a) e b) della legge 457/1978. In tal caso la riduzione della base imponibile di cui all'art. 13, comma 13 del D. L. 201/2011 si applica per il periodo compreso dalla data di inizio lavori alla data di fine dei lavori, come risulta agli atti degli uffici comunali.

ART. 9

(VERSAMENTI)

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché tempestivi e purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il termine previsto dalla Legge. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 10

(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 11

(ACCERTAMENTO)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, identifica nel responsabile del servizio tributi il funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 12,00.

ART. 12

(RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 13

(SANZIONI ED INTERESSI)

1. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

2. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 14

(RIMBORSI E COMPENSAZIONE)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 13, comma 3 del presente regolamento; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12,00 € ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera b) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ART. 15

(DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n. 20 del 15.06.2012.

ART. 16

(ENTRATA IN VIGORE)

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

SEZIONE 2

Regolamento componente "TASI"

(Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E FINALITÀ

ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 8 - DETRAZIONI - ESENZIONI

ART. 9 - INDICAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 10 - DICHIARAZIONI

ART. 11 - VERSAMENTI

ART. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 13 - ACCERTAMENTO

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 15 - RIMBORSI

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 (OGGETTO)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 (PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E FINALITÀ)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, a differenza dell'IMU, non sono equiparate a terreni agricoli pertanto sono soggette alla TASI come aree edificabili.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, nella quale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 3 (UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono assimilati ad abitazione principale le porzioni di unità immobiliari unite di fatto a formare un'unica unità abitativa: le suddette caratteristiche devono risultare dall'esame delle planimetrie catastali e/o anche dalle note presenti sul DOCFA.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 4
(SOGGETTI PASSIVI)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 2 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

5. Nel caso in cui vi siano più soggetti titolari di diritti reali sulla stessa unità immobiliare la TASI è dovuta in solido da chi, titolare di diritto reale, occupa l'immobile come abitazione principale.

6. Sono soggetti passivi i possessori e i detentori delle unità immobiliari che non sono soggette ad IMU e relative pertinenze i quali versano la TASI nel seguente modo:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (100% titolare diritto reale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (70% cooperativa edilizia - 30% socio assegnatario);

- le abitazioni assegnate dagli Iacp aventi le caratteristiche di immobili sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (70% titolare diritto reale - 30% occupante alloggio sociale);

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (il coniuge non

assegnatario proprietario nella misura del 70% e il coniuge assegnatario non titolare di diritto reale nella misura del 30%);

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (100% titolare del diritto reale).

ART. 5

(BASE IMPONIBILE)

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ART. 6

(DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE)

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8 del D.L. 201/2011, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

ART. 7

(SOGGETTO ATTIVO)

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 8

(DETRAZIONI – ESENZIONI)

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. Le detrazioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari è rapportata alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

5. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

6. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

7. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario, dallo stesso Ente non commerciale utilizzatore.

ART. 9

(INDICAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI)

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 10
(DICHIARAZIONI)

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
3. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
4. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nei termini di legge.

ART. 11
(VERSAMENTI)

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.
7. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché il tributo sia stato regolarmente calcolato. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

8. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoliquidazione da parte del contribuente.

ART. 12

(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune, ai sensi dell'art. 1 comma 692 Legge 147/2013, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che coattiva, e dispone i rimborsi.

ART. 13

(ACCERTAMENTO)

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 14

(RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di: 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie; 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata; 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

ART. 15
(RIMBORSI)

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12,00 € ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera b) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ART. 16
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

SEZIONE 3

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARI

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 5 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

ART. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO

ART. 10 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 14 - CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 15 - TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 16 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 17 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 18 - ESENZIONI

ART. 19 - DICHIARAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

ART. 20 - RISCOSSIONE

ART. 21 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 23 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 25 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 28 - NORMA DI RINVIO

ART. 29 - NORME TRANSITORIE E FINALI

(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina la componente della I.U.C. riferita ai servizi - Tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Susa, in attuazione dell'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013, (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della citata Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m. e i..
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

(ISTITUZIONE DELLA TARI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, si fa riferimento alla deliberazione di Consiglio comunale n.50 del 22.06.1998.
4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668 della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni datate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

ART. 3

(SOGETTO PASSIVO E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO)

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel

territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 1 e 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dai possessori dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, i quali avranno anche l'onere del ritiro delle tessere magnetiche/chiavi, per il conferimento dei rifiuti nelle isole interratoe/ isole di prossimità.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 4

(SOGGETTO ATTIVO)

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5

(COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art.15 del D.lgs n.36 del 13/01/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

ART.6

(DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA)

1. La tariffa è deliberata dal Consiglio comunale ed è basata sul Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento nel quale sono evidenziati i costi fissi e i costi variabili. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche (Allegato 1) e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 2 del presente regolamento.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività omogenea che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione al numero dei componenti il nucleo familiare, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.

7. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.

8. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario dell'anno successivo a quello dell'approvazione lo scostamento tra gettito preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti:

- a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 7

(ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI)

1. Non sono tenuti al pagamento del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e del lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nei casi sopra evidenziati la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno in cui si verifica il particolare uso per avere diritto nello stesso anno al riconoscimento dell'esclusione dal pagamento del tributo.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

(ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO)

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Nel caso di uso improprio del servizio pubblico, si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6.

ART. 9

(ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Per le attività cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie del locale, su cui viene svolta la contestuale produzione di rifiuti, il 30% di abbattimento.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

Per fruire delle esclusioni previste dai commi precedenti sulle cui superfici si producono rifiuti speciali assimilati e non assimilati, devono comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10

(OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE)

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nel nucleo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche inserite nella categoria "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta"

ART. 11

(CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE)

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2 del presente Regolamento e la tariffa applicabile per ogni attività è di norma, unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (per es: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini ecc.) e sono eventualmente ubicati in luoghi diversi.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 di cui al comma precedente, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività

economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 12

(OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA)

1. I soggetti di cui all'art.3 sono obbligati, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione a presentare dichiarazione anche cumulativa dei locali e/o delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo siti nel territorio del Comune, qualora non vi abbiano già provveduto ai fini dell'applicazione della T.A.R.S.U.

2. La dichiarazione ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione e sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione del tributo.

3. L'obbligazione tributaria cessa solo e unicamente a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini previsti.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART. 13

(RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE)

1. Si applicano le seguenti riduzioni alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche:

a) 5% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

b) 5% nei confronti dell'utente che risieda, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

c) 20% per le abitazioni degli agricoltori a titolo principale occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

d) 30% per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico;

2 Il tributo è ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile al 40% , per le utenze poste a una distanza di oltre 800 mt. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica dove sono posizionati i cassonetti.

3. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi precedenti il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno in cui si verificano le condizioni sopra elencate. Le suddette istanze valutate, avranno effetto dall'anno di presentazione dell'istanza e anche per gli anni successivi purchè non siano mutate le condizioni. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare le condizioni.

ART. 14

(CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA)

1. Per i contribuenti residenti, proprietari di più unità immobiliari (abitazioni, magazzini, garage) a propria disposizione, arredate e non occupate, il tributo sarà determinato, per la parte fissa in relazione alla superficie totale delle suddette unità e per la parte variabile in relazione ai componenti del nucleo dell'unità adibita ad abitazione principale.

2. Per i proprietari di più unità immobiliari non occupate e arredate, il tributo sarà determinato per la parte fissa in relazione alla superficie delle suddette unità e per la parte variabile in relazione ai componenti del nucleo, su una sola unità immobiliare.

3. Per le persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, il tributo sarà determinato solo nella sua componente fissa, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

4. Per le utenze non domestiche, per le quali vi sia un provvedimento di sospensione dell'attività economica, emesso dall'Ufficio Commercio del Comune, o una dichiarazione del contribuente rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, il tributo sarà determinato solo nella sua parte fissa, fino a diversa comunicazione.

5. Nel caso in cui sia verificato che le utenze, a cui sono state applicati i succitati criteri di determinazione della tariffa, risultino non averne diritto, verrà applicato il tributo per intero oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 15

(TRIBUTO GIORNALIERO)

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodo inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti dall'Ente con apposito atto deliberativo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Concessionario del servizio occupazione di spazi ed aree pubbliche tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 16

(TRIBUTO PROVINCIALE)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art 19 del D.lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale.

ART. 17

(RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE)

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto a una riduzione del tributo sia nella quota fissa che nella quota variabile.
2. Per recupero si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1 lett.t), del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione di cui al 1° comma viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno allegare specifica attestazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato l'attività di recupero. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere al contribuente copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs

152/2006 relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario; Copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nei formulari, nel M.U.D. o in altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno in cui si chiede la riduzione onde consentire al Comune di riorganizzare il servizio offerto ritirando gli appositi cassonetti e/o le tessere/chiavi nel caso di utilizzo di isole ecologiche.

6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, deve essere consegnata la documentazione sopra indicata. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

7. Tenuto conto che l'Ente è dotato di isole ad alta tecnologia, nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze sopra indicate verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 18 **(ESENZIONI)**

1. sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- gli immobili posseduti da altri Comuni, siti sul territorio di Susa, destinati ai compiti istituzionali;
- le scuole di ogni ordine e grado con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello scolastico in senso stretto.

ART. 19

(DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE)

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. L'acquisizione delle dichiarazioni TARI sono collegate al cambio di residenza contestualmente alla variazione anagrafica: l'Ufficio anagrafe, all'atto del cambio di residenza, acquisisce la ricevuta comprovante l'avvenuta iscrizione, variazione o cessazione relativa alla TARI.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. I soggetti obbligati, provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, o di variazione della detenzione o del possesso degli immobili. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a.r. o a mezzo fax, allegando la fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dell'avvenuta accettazione in caso di pec.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupato/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Indirizzo di posta elettronica certificata.

Utenze non domestiche

Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

- a. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, con firma digitale, ovvero scannerizzata con l'allegata copia del documento di identità.

- f. indirizzo di posta elettronica certificata.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese corrente o da quello successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta: rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 20 (RISCOSSIONE)

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, salvo diversa disposizione legislativa. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della Legge n. 296/2006.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

5. Ai contribuenti che hanno indicato nella denuncia di cui all'art. 19 del presente Regolamento, l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata), saranno inviati esclusivamente per posta elettronica al medesimo indirizzo gli avvisi di pagamento del tributo ed ogni altra comunicazione in merito.

ART. 21

(RIMBORSI E COMPENSAZIONI)

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo applicato saranno conteggiate nella successiva richiesta di pagamento mediante conguaglio compensativo.

2. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 22

(FUNZIONARIO RESPONSABILE)

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere o provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 23

(VERIFICHE ED ACCERTAMENTI)

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio delle attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale.

ART. 24

(ACCERTAMENTO CON ADESIONE)

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.lgs 218/1997.

ART. 25

(SANZIONI ED INTERESSI)

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene erogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 24 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00= a € 500,00=.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 26

(RISCOSSIONE COATTIVA)

1. In caso di mancato versamento del tributo annuale e in caso di mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 27

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003.

ART. 28

(NORMA DI RINVIO)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità

2014) e s. m. e i., nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 29

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'art.14 (TARES) del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Allegato 1

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

	DESCRIZIONE CATEGORIE	COEFFICIENTE KA
1	1 occupante	
2	2 occupanti	
3	3 occupanti	
4	4 occupanti	
5	5 occupanti	
6	6 occupanti	

Allegato 2

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

	DESCRIZIONE CATEGORIE	
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, Luoghi di culto ed aree adibiti al culto e loro pertinenze	
2	Cinematografi, teatri	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi Stazione ferroviaria	
5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizioni, autosaloni	
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	
9	Case di cura e di riposo	
10	Ospedali	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	
12	Banche ed istituti di credito	
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, ludoteca	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticcerie	
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
28	Ipermercati di generi alimentari	
29	Banchi di mercato generi alimentari	
30	Discoteche, night club, sala giochi	
G1	Utenze giornaliere banchi di mercato beni durevoli	
G2	Ristoranti, pizzeria, osterie, pizzerie e Pub	
G3	Utenze giornaliere Bar ,Caffè, e Pasticceria	
G4	Banchi di mercato generi alimentari	

